

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3203

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DE MARIA e LATTANZIO*Presentata il 30 maggio 1966*

Modifica dell'articolo 12 della legge 10 febbraio 1961, n. 66,
relativa al finanziamento dell'Istituto italiano di medicina sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto italiano di medicina sociale, di recente riorganizzato giuridicamente con la legge 10 febbraio 1961, n. 66, trova essenzialmente la fonte del suo finanziamento nei contributi dei quattro Enti previdenziali rappresentati nel consiglio di amministrazione (I.N.A.I.L., I.N.A.M., I.N.P.S., E.N.P.A.S.); ed il sistema, per se stesso, per la sua naturale articolazione, comporta una serie di adempimenti burocratici che in pratica fanno sistematicamente affluire con molto ritardo i mezzi all'Istituto stesso, il quale, ad ogni esercizio, viene a trovarsi in gravi difficoltà di cassa.

Per questa ragione, viene proposta una modifica dell'articolo 12 della legge, nel senso di garantire, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce il bilancio di previsione, una congrua anticipazione.

L'entità di detta anticipazione viene fissata in lire 125.000.000, somma che la stessa

legge 10 febbraio 1961, n. 66, nella prima parte del secondo comma dell'articolo 12 (parte che non viene più riprodotta per riferirsi ad esercizi trascorsi) ritiene quale fabbisogno minimo, e destinato ad essere naturalmente incrementato, in ragione, appunto, dello sviluppo dell'Istituto, qualificato, all'articolo 2, come « Centro nazionale di studi sugli aspetti medico sociali del lavoro umano anche in rapporto ai sistemi della previdenza e dell'assistenza sociale ».

Per questo motivo — rispondente a inderogabile e stretta necessità funzionale di un ente che ha dimostrato di assolvere egregiamente i compiti di rilievo medico-sociale affidatigli e che presenta altresì larghe prospettive di attività secondo la sua stessa funzione delineata dalla legge — abbiamo ragione di ritenere che il provvedimento, sottoposto alla vostra approvazione, vi trovi tutti consenzienti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 12 della legge 10 febbraio 1961, n. 66, è così modificato:

« Agli scopi indicati dall'articolo 2 l'Istituto provvede:

con contributo degli Enti previdenziali rappresentati nel consiglio di amministrazione:

con le rendite del suo patrimonio;
con i contributi volontari di enti e di privati;
con i proventi delle attività da esso esplicate.

Il contributo è determinato annualmente dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, a seguito di presentazione del bilancio di previsione, entro il 31 ottobre, deliberato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Entro il 31 dicembre di ogni anno gli Enti previdenziali predetti provvedono a corrispondere all'Istituto una anticipazione complessiva di lire 125.000.000 in ragione di quote singole determinate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro ».